

COMUNE DI ROZZANO

STATUTO

Delibera n. 55 del 29/11/2005.

ELEMENTI COSTITUTIVI

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Principi e valori

1. Il Comune di Rozzano si riconosce nello Stato unitario, di tipo federalista e solidale, è ente territoriale dotato di potestà normativa e regolamentare disciplinata dal presente Statuto, dalle leggi di principi che attengono all'organizzazione dell'Ente e dalle norme generali dell'ordinamento.
2. La Città di Rozzano si identifica nei valori di libertà, pace, giustizia, democrazia, solidarietà, pari opportunità per tutti i cittadini e le associazioni, responsabilità individuale e sociale, spirito di iniziativa, rispetto dell'ambiente, promozione della cultura e disponibilità all'integrazione sociale. Il Comune di Rozzano si ispira agli ideali di libertà, di fratellanza e della lotta antifascista e partigiana che hanno portato alla fondazione della Repubblica e riconosce i principi e i valori che hanno portato alla nascita della Unione Europea.
3. La Città di Rozzano, riconoscendo i diritti degli esseri umani e nel rispetto di ogni forma di vita, ripudia la guerra ed ogni forma di violenza e razzismo; l'indirizzo politico-amministrativo del Comune esalta la dignità della persona, il ruolo della famiglia e la civile convivenza. Il Consiglio Comunale adotta carte dei diritti dei cittadini elaborate anche su autonoma iniziativa degli stessi.
4. Il Comune di Rozzano promuove la tutela del diritto alla salute dei cittadini, concorre ad assicurare le iniziative di prevenzione. Organizza interventi di carattere sperimentale finalizzati alla prevenzione della tossicodipendenza

istituendo un'apposita Agenzia Comunale in collaborazione con gli organismi interessati a livello territoriale, provinciale e regionale.

5. Il Comune di Rozzano promuove i diritti degli animali e si riconosce nella Dichiarazione Universale dei diritti degli Animali proclamata dall'UNESCO.

Art. 2 - Scopi e funzioni

1. Il Comune di Rozzano rappresenta la Comunità locale, ne realizza i valori, ne tutela gli interessi, ne promuove lo sviluppo culturale, economico e sociale e adotta le opportune forme organizzative previste dallo Statuto e dalla legge, favorendo la partecipazione dei cittadini con pari opportunità alla vita dell'Ente, attuando tutte le iniziative possibili per una capillare, efficace ed esaustiva informazione.
2. Il Comune persegue la collaborazione con gli altri Enti territoriali con pari dignità per l'attuazione delle funzioni proprie o delegate, secondo le forme previste dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico, secondo il principio di sussidiarietà anche promuovendo e valorizzando le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune è titolare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, di tutte le funzioni di interesse locale non espressamente attribuite dalle leggi ad altri soggetti, esercita le funzioni ad esso delegate dallo Stato e dalla Regione e partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e provinciali.
5. Nella realizzazione degli scopi citati il Comune favorisce il pieno e libero sviluppo della persona, l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini e l'integrazione a pieno titolo degli stranieri nell'organizzazione politica, economica e sociale, la completa realizzazione della personalità dei giovani nel campo culturale e civile rivolgendo particolare attenzione ai portatori di handicap.
6. La Città di Rozzano, pur mantenendo la propria identità socio-culturale,

multietnica ed ambientale, è parte dell'area metropolitana milanese; persegue rapporti di scambio e di collaborazione con la metropoli e con gli altri Comuni, valorizza le caratteristiche storiche del territorio, riconducibili alla omogeneità geografica, attraverso la tutela ed il recupero paesaggistico teso a garantire l'equilibrio ecologico e la fruizione ricreativa dell'ambiente, promuove inoltre la creazione di consorzi con gli altri Comuni e favorisce ogni forma di collaborazione con la Regione e la Provincia.

Il Comune valorizza e tutela i principi ispiratori del Parco Agricolo Sud Milano e promuove la sua vocazione agricola.

7. Per l'attuazione delle funzioni di cui è titolare, il Comune adotta strumenti e forme organizzative volte ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in relazione ai bisogni ed agli aspetti caratteristici delle comunità.

Art. 3 - Libertà e diritti dei singoli e dei gruppi

1. Il Comune rispetta e concorre a garantire le libertà e i diritti costituzionali delle persone singole o associate, delle istituzioni della Comunità rozzanese, sostenendone il libero ruolo nella vita sociale e delle varie Etnie, favorendone una reciproca integrazione e gli scambi socio-culturali.
2. Il Comune impronta la propria azione alla tutela ed alla realizzazione effettiva dell'esercizio dei diritti dei cittadini e chiede loro l'adempimento dei doveri di solidarietà nell'intento di assicurare la civile convivenza e lo sviluppo autonomo della Città.
3. Il Comune assicura uguaglianza di trattamento alle persone singole o associate nel godimento delle libertà e dei diritti, nell'accesso ai servizi organizzati gestiti o controllati dall'Amministrazione comunale e nell'esercizio dei diritti di informazione e di partecipazione senza distinzione di sesso, età, razza, lingua, religione, opinione, credo politico, origine o condizione personale o sociale.
4. L'appartenenza a partiti, a sindacati o a qualsiasi associazione o gruppo non può in nessun caso costituire condizione, né motivo di privilegio o di discriminazione,

per il godimento e la fruizione dei servizi e delle prestazioni resi in qualsiasi forma dall'Amministrazione comunale

Art. 4 - Sviluppo economico

1. Il Comune contribuisce a promuovere le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria, dell'artigianato e del terziario adottando le iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo.
3. Tutela e promuove lo sviluppo delle attività agricole e annesse, atte ad accrescere il benessere sociale, salvaguardando, comunque, le risorse naturali ed ambientali che caratterizzano il territorio comunale.
4. Promuove ed incoraggia iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione giovanile, favorendo la formazione di associazioni o cooperative composte da giovani.
5. Si attiva per contribuire a sviluppare attività turistiche, promuovendo la creazione di attrezzature adeguate ai servizi ricettivi.

Art. 5 - Pari opportunità

1. Il Comune riconosce nella partecipazione delle donne alla vita sociale, politica ed economica uno strumento fondamentale per la crescita sociale e lo sviluppo di tutta la comunità.
2. Il Comune favorisce le iniziative volte a fornire alle donne pari opportunità per un loro adeguato inserimento nelle attività economiche e produttive, nella formazione scolastica e professionale, nei ruoli sociali e familiari liberamente prescelti. Il Comune assicura il raggiungimento di tali obiettivi con opportuni stanziamenti annuali posti nei bilanci di previsione anche diretti alla realizzazione di strutture ed organismi necessari allo sviluppo ed al completamento dei progetti specifici.
3. Al fine di realizzare condizioni di effettiva uguaglianza tra uomini e donne il Comune garantisce all'interno dei propri organi di governo non elettivi, nonché di

quelli istituzionali, aziende speciali ed Enti comunque denominati la presenza di entrambi i sessi; il Comune favorisce altresì ogni iniziativa tesa a rafforzare e ad estendere la presenza delle donne nelle istituzioni.

4. Il Comune promuove ogni iniziativa utile per rendere compatibili i tempi delle istituzioni con i tempi sociali ed individuali in cui si esprime la vita dei cittadini ed in particolare della donna, a partire da una più adeguata politica degli orari.
5. Il Comune promuove la realizzazione dell'effettiva e completa parità tra gli uomini e le donne anche attraverso la costituzione di un Comitato cittadino per le pari opportunità, i cui poteri, compiti e modalità di elezione sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 6 - Elementi distintivi, territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

1. Il territorio del Comune su cui si insedia la comunità di Rozzano confina con Milano, Opera, Pieve Emanuele, Basiglio, Zibido San Giacomo e Assago ed è facente parte del Parco Agricolo Sud Milano.
2. Le modificazioni della circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale, previa consultazione della popolazione interessata tramite referendum.
3. Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone. L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione.

Stemma: troncato; nel primo grado d'argento al leone di nero, poggiato sulla tronatura, nel secondo grado di verde, alla riviera dello stesso fluttuosa di argento, in punta. Ornamenti esteriori da Città.

Gonfalone: drappo partito di verde e di bianco, riccamente ornato di ricami d'oro: Comune di Rozzano. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo alternati, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro e stemma del Comune.

Art. 7 - Albo pretorio ed informazione

1. Nella propria azione il Comune applica il principio della pubblicità dell'azione amministrativa e dei relativi atti, con i limiti espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto nel rispetto dei diritti costituzionali dei cittadini e del principio di riservatezza.
2. Il Comune ha un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, dei provvedimenti amministrativi e di ogni atto previsto dalla legge.

Art. 8 - Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune di Rozzano recepisce integralmente la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176, considerando la qualità della vita dei cittadini in età evolutiva un indice assoluto della civiltà e del benessere dell'intera comunità locale. Per fanciullo e/o bambino intende tutti i cittadini che non abbiano ancora raggiunto i 18 anni di vita.
2. Il Sindaco è il garante dei diritti di cittadinanza e delle opportunità di sviluppo di ogni cittadino bambina e bambino; si impegna all'applicazione e al rispetto della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo così come recepita in Legge n. 176/1991; si impegna altresì alla individuazione e alla censura di ogni comportamento lesivo di diritti riconosciuti da detta Convenzione. Il Sindaco promuove con ogni forma e modo il dialogo e il confronto con le nuove generazioni, stimolando con questo la partecipazione attiva e democratica dei cittadini bambine e bambini alla vita amministrativa e sociale della Comunità locale. Il Sindaco indice, almeno una volta all'anno, in occasione del 20 novembre, Giornata nazionale dell'Infanzia come disposto dalla L. 451/1997, e comunque ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, un Consiglio Comunale Aperto alle nuove generazioni, ai loro problemi, alle loro opportunità.
3. L'Amministrazione Comunale istituisce la Commissione Consultiva Permanente denominata "Consiglio Comunale dei Ragazzi", alla cui formazione concorrono,

con libere elezioni da svolgersi nelle Scuole Elementari e Medie Inferiori presenti nel territorio comunale, tutti i cittadini a partire dagli 8 anni e comunque frequentanti le scuole dell'obbligo. Il CCR è presieduto dal Sindaco o da Suo delegato. Il CCR viene consultato ogni qualvolta l'Amministrazione debba assumere decisioni direttamente riguardanti la qualità della vita delle bambine e dei bambini, così come disposto dall'art. 12 della L. 176/91 "Convenzione dei Diritti del fanciullo; recepimento". Il CCR si riunisce comunque periodicamente secondo criteri e modalità al suo interno preventivamente discussi. Le modalità di svolgimento delle elezioni e la regolamentazione interna dell'organismo sono determinate con atto del Consiglio Comunale, sentiti i bambini e le bambine cittadini.

Art. 9 - Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
2. Il Comune nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Milano, con la Regione Lombardia, con lo Stato Italiano, con l'Unione Europea e la Comunità internazionale tutta.
3. Il Comune organizza i propri uffici con il fine della massima efficienza amministrativa, del costante adeguamento alle esigenze del cittadino anche mediante sistemi di relazione partecipata.

Art. 10 – Bilancio Partecipativo

1. Il Comune attiva processi di partecipazione finalizzati alla condivisione delle scelte ed alla responsabilità collettiva nella Comunità di appartenenza.

2. Il Comune si impegna a garantire la realizzazione di progetti partecipati relativi all'utilizzo ed alle finalità di quote di Bilancio secondo le modalità previste nell'apposito regolamento.

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 11 – Organi di Governo

1. Gli organi di Governo sono:
 - il Consiglio Comunale;
 - La Giunta Comunale;
 - Il Sindaco;
2. Le attribuzioni degli organi di governo sono disciplinate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 12 - Compiti e attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Esplica la propria attività con atti di indirizzo, atti fondamentali ed atti di controllo.
3. Le sue competenze sono stabilite dalla legge e non possono essere delegate ad altri organi comunali.
4. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità per assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa.
6. Nell'adozione degli atti fondamentali, il Consiglio Comunale privilegia il metodo e lo strumento della programmazione.
7. Il Consiglio Comunale ha una propria autonomia funzionale ed organizzativa come disciplinato dal Regolamento del Consiglio.

Art. 13 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto

insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni ed adeguamenti mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
3. Con cadenza annuale, contestualmente all'approvazione del Rendiconto, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale, mediante presentazione di appositi ordini del giorno, nelle modalità indicate nel Regolamento del consiglio Comunale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti, nel termine di sessanta giorni precedenti la scadenza del mandato.

Art. 14 – Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale.
2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
3. Entro i venti giorni successivi a quello della intervenuta elezione, il Sindaco, tutti gli altri candidati Sindaci e i rappresentanti delle liste presentano al Segretario

Generale il rendiconto analitico delle spese sostenute da ciascuno.

4. I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune a partire dal venticinquesimo giorno successivo all'elezione del Sindaco e per una durata di trenta giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.
5. I preventivi e i rendiconti restano depositati presso la Segreteria Comunale a disposizione di chiunque. Copia degli stessi è rilasciata a richiesta.

Art. 15 - Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento per il proprio funzionamento.
2. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina in particolare:
 - a) le modalità per la convocazione del Consiglio, la presentazione e la discussione delle proposte;
 - b) il numero di consiglieri necessario per la validità delle sedute;
 - c) la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, dei Gruppi consiliari e delle Commissioni;
 - d) le modalità di esercizio da parte dei consiglieri comunali del diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nelle attribuzioni del Consiglio, nonché di presentazione e discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - e) le norme relative alla pubblicità e alla segretezza delle sedute, nonché le procedure di verbalizzazione e di pubblicizzazione delle stesse.

Art. 16 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri rappresentano l'intera Comunità locale ed esercitano le loro funzioni con la piena libertà di espressione, di voto e di opinione.
2. L'appartenenza ad un gruppo consiliare o ad un partito non limita la libertà di opinione e di voto del consigliere, né fa venire meno la sua responsabilità politica nei confronti degli elettori.
3. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla

legge.

4. Ogni consigliere, secondo le modalità e le procedure stabilite dallo Statuto e dal Regolamento consiliare, ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa di controllo su tutti gli atti e provvedimenti di competenza dell'Amministrazione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale;
- c) ottenere dagli uffici comunali, nonché dagli organismi promossi dal Comune o di cui fa parte, le notizie, le informazioni e i documenti utili all'espletamento del mandato.

5. Le dimissioni e la surroga dei consiglieri sono disciplinate dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.

6. I consiglieri hanno l'obbligo di rendere pubblica la propria dichiarazione dei redditi.

Trascorsi centocinquanta giorni successivi alla scadenza della data di presentazione al Ministero delle Finanze, verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune l'elenco dei consiglieri e i rispettivi redditi imponibili dichiarati, nonché l'elenco degli inadempienti a tale obbligo.

7. Uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione di Enti, Istituti, Consorzi, Aziende e Società di capitali, costituite o partecipate dal Comune per la gestione di servizi pubblici, sono di norma nominati dal Sindaco tra i consiglieri comunali in carica, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale. In tali casi la titolarità dell'ufficio di componente del Consiglio di Amministrazione non costituisce causa di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale.

Art. 17 - Presidente del Consiglio Comunale e ufficio di presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto nel suo seno e coadiuvato da un ufficio di Presidenza composto da altri due consiglieri comunali

con funzioni di Vice Presidente.

2. E' eletto Presidente il consigliere che ha ottenuto i due terzi dei voti dei consiglieri assegnati. Se dopo due votazioni nessun consigliere ha raggiunto la maggioranza richiesta è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Successivamente si procede all'elezione di due vice-presidenti. Risulta eletto vice-presidente con funzioni vicarie il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti e in caso di parità il consigliere più anziano di età.
4. L'ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nei compiti di direzione dei lavori del Consiglio; si pronuncia, sentito il Segretario Generale, sulle questioni di interpretazione del Regolamento del Consiglio. In caso di assenza od impedimento del Presidente le sedute del Consiglio sono presiedute dal vice-presidente vicario e nel caso di mancanza di quest'ultimo dall'altro vice-presidente. In assenza od impedimento dell'intero ufficio di Presidenza, la convocazione o la Presidenza del Consiglio sono demandate al consigliere anziano.
5. Nei casi di dimissioni o vacanza del Presidente o di un componente dell'ufficio di Presidenza, il Consiglio è convocato per l'elezione del sostituto entro venti giorni.
6. Al Presidente del Consiglio è interdetto ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
7. Sono assicurati al Presidente del Consiglio mezzi e strutture per l'espletamento delle funzioni assegnate dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio.

Art. 18 - Revoca del Presidente e dei vice-presidenti del Consiglio

Il Presidente e/o i vice-presidenti possono essere revocati su richiesta motivata, sottoscritta dal Sindaco o da altri membri del Consiglio in numero non inferiore ad un terzo degli eletti. Il Consiglio delibera con il voto palese dei due terzi dei consiglieri assegnati in prima votazione o a maggioranza dei Consiglieri assegnati

nelle successive votazioni, decorsi almeno dieci giorni dalla data di protocollazione della richiesta di revoca. La revoca di uno dei membri non comporta la decadenza dell'intero ufficio di Presidenza.

Art. 19 - Poteri del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale dell'Ente;
- b) convoca il Consiglio fissandone le date, sentito il Sindaco.
- c) riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati non computando il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a tre giorni quando il Sindaco o la conferenza dei capigruppo rappresentino, motivando, la particolare urgenza della trattazione;
- d) riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei conti;
- e) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dal Sindaco, dalla Giunta, da un quinto dei consiglieri assegnati nonché su ordini del giorno o mozioni presentate da qualsiasi consigliere, assicurando in ogni caso l'iscrizione degli oggetti preventivamente comunicatigli dal Sindaco;
- f) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del Presidente, di ciascun consigliere e del Sindaco;
- g) proclama i risultati delle votazioni e la decisione assunta;
- h) firma, insieme al Segretario Generale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;
- i) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- l) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento ed

- organizzazione;
- m) comunica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
- n) sovrintende al funzionamento degli uffici di supporto all'attività del Consiglio e delle commissioni;
- o) propone al Consiglio le modifiche al Regolamento del Consiglio, anche sulla base delle iniziative dei consiglieri, secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- p) adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Al Presidente viene corrisposta una indennità di funzione come stabilito dalla legge.

Art. 20 - Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri comunali appartengono ad un gruppo consiliare. Il Regolamento del Consiglio Comunale disciplina la composizione, il funzionamento e l'autonomia organizzativa dei gruppi consiliari.
2. Ogni gruppo elegge un capogruppo.
3. I gruppi consiliari possono essere costituiti anche da un unico consigliere quale rappresentante di una realtà politica.

Art. 21 - Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo consiliari costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, le cui attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. La Conferenza dei capigruppo coadiuva l'ufficio di Presidenza nella programmazione e nell'organizzazione dei lavori del Consiglio.

Art. 22 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio istituisce le commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive e referenti secondo le prescrizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla

Giunta Comunale e dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti o di partecipazione del Comune, notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio. Non può essere opposto alla richiesta delle commissioni il segreto d'ufficio, salvo i casi previsti dalla legge.

3. La composizione, il funzionamento e le attribuzioni di dette commissioni sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 23 - Commissioni di controllo, di garanzia e d'indagine

1. Il Consiglio può istituire Commissioni di controllo e garanzia per la verifica politico-istituzionale dei risultati dell'azione amministrativa;
2. IL Consiglio Comunale può inoltre costituire Commissioni di indagine su specifiche questioni riguardanti l'attività amministrativa;
3. La presidenza delle suddette Commissioni, ove costituite, e' attribuita alla minoranza consiliare;
4. Secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio le Commissioni possono:
 - a. accedere agli atti e ai dati del Comune e degli enti dipendenti;
 - b. convocare e sentire il Sindaco, la Giunta e i consiglieri in carica, i dipendenti comunali, il Segretario Generale, i Revisori dei conti nonché gli amministratori degli enti funzionalmente dipendenti dal Comune.

Art. 24 - Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, rappresenta la comunità e promuove tramite gli organi collegiali e le organizzazioni del Comune le iniziative e gli interventi idonei a realizzare il programma politico-amministrativo.
2. Il Sindaco Rappresenta l'ente anche processualmente, su conforme delibera della Giunta Comunale.

3. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo politico –amministrativo ed esercita le funzioni attribuitegli dalla legge.
4. Spettano in ogni caso al Sindaco, oltre a tutte le attribuzioni di legge, in quanto responsabile dell'Amministrazione comunale, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i seguenti compiti:
 - a) nominare e revocare il Direttore Generale, previa deliberazione della Giunta Comunale oppure conferire le relative funzioni al Segretario Generale;
 - b) nominare i responsabili degli uffici e servizi. Definire ed attribuire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - c) emanare direttive e promuovere conferenze di servizi per l'esercizio delle funzioni di competenza comunale;
 - d) coordinare e dare impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organi o apparati dell'Amministrazione, ovvero richiedano l'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;
 - e) assegnare alla Conferenza dei Dirigenti, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni, compiti che richiedono un più stretto coordinamento intersettoriale ovvero la creazione di unità di staff o gruppi di progetti;
 - f) promuovere ed assumere le iniziative opportune per assicurare che Istituzioni, Aziende, Società o altri Enti pubblici o privati appartenenti o partecipati dal Comune svolgano la rispettiva attività in coerenza con gli indirizzi adottati dal Consiglio Comunale;
 - g) provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
 - h) impartire direttive al Direttore Generale, al Segretario Generale ed ai

Dirigenti in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

- i) stabilire gli argomenti di cui richiedere al Presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione all'ordine del giorno delle sedute consiliari;
- j) promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative per attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
- k) nell'ambito della disciplina regionale e sentite le categorie interessate coordinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici, degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari e servizi periferici delle amministrazioni pubbliche, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano e in particolare delle donne.

Art. 25 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, e con arrotondamento all'unità superiore, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo in cui è stata votata la sfiducia.
4. Il Segretario informa il Prefetto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 26 - Cessazione dalla carica di Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del

Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i Gruppi Consiliari.
4. La commissione, nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla sua presentazione.
6. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
7. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

Art. 27 - Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione degli indirizzi generali attraverso deliberazioni collegiali, svolgendo anche attività propositive nei confronti del Consiglio.
2. Compie gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario

e dei Dirigenti.

3. Gli Assessori svolgono gli incarichi speciali conferiti loro dal Sindaco con provvedimento formale di delega, assumendone la relativa responsabilità.
4. Il Sindaco può costituire comitati interassessorili, per aree tematiche, per l'esame preliminare degli atti da sottoporre alla Giunta.
5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attività in sede di presentazione del Rendiconto della gestione.
6. Gli Assessori hanno l'obbligo di rendere pubblica la propria dichiarazione dei redditi. Trascorsi centoventi giorni successivi alla scadenza della data di presentazione al Ministero delle Finanze, verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune l'elenco degli Assessori e i rispettivi redditi imponibili dichiarati, nonché l'elenco degli inadempienti a tale obbligo.
7. Agli Assessori è interdetto ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.

Art. 28 – Composizione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori minimo di sei fino a un massimo di dieci tra cui un Vice-Sindaco. Non possono far parte della Giunta consiglieri comunali; qualora venisse nominato Assessore un membro del Consiglio, l'accettazione della nomina comporta la cessazione automatica dalla carica di consigliere comunale.
2. La nomina degli Assessori avviene nei termini e con le modalità di legge. In caso di revoca o sostituzione di uno o più Assessori, Il Sindaco ne dà motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
3. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, le funzioni sindacali sono esercitate dall'Assessore appositamente delegato o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età.
4. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e possono

intervenire nella discussione senza diritto di voto.

5. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Generale eventualmente coadiuvato dal Vice Segretario Generale.
6. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, il Direttore Generale ove nominato, nonché i Dirigenti e funzionari del Comune.
7. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti attinenti alle loro funzioni ed incarichi esperti esterni, nonché il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi e commissioni.
8. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta Comunale sia invitato il Presidente del Consiglio Comunale quando siano in discussione argomenti attinenti al funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 29 - Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina tra gli Assessori un Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'Assessore appositamente delegato o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età.

Art. 30 - Cessazione dalla carica di Assessore

1. L'Assessore cessa dalla carica per morte, per dimissioni, per revoca del Sindaco e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate per iscritto e consegnate al Sindaco e sono efficaci dalla loro acquisizione agli atti.
3. La cessazione della carica dell'Assessore determina le conseguenze di legge. La sostituzione interviene entro trenta giorni ed è dal Sindaco comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva.

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 31 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune per realizzare i suoi fini valorizza la professionalità dei dipendenti come risorsa primaria dell'Ente e assicura l'andamento costante della struttura e dei modelli organizzativi e gestionali secondo criteri di efficacia ed efficienza. A tale scopo assume come principi della propria organizzazione:
 - a) lo sviluppo professionale dei dipendenti attraverso adeguati strumenti formativi;
 - b) la gestione programmata delle attività, correlata alla individuazione di sistemi di controllo e di verifica dei risultati;
 - c) lo sviluppo di un efficace sistema informativo, atto a garantire il coordinamento e l'integrazione delle attività;
2. Il Comune disciplina con appositi Regolamenti:
 - a) L'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità;
 - b) Lo stato giuridico, i diritti e i doveri del personale, la dotazione organica e le relative variazioni;
 - c) La determinazione dei livelli di responsabilità necessari allo svolgimento dei compiti di direzione di ogni unità organizzativa comunque denominata.

Art. 32 – Personale dell'Ente

Lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti comunali sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro e dalla normativa vigente.

Art. 33 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio, del Sindaco e della Giunta in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal Sindaco.

2. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, il Segretario Generale:
 - a) sovrintende, nel rispetto dei principi del presente Statuto, allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e dei responsabili apicali degli uffici e dei servizi, non direttamente dipendenti da un Dirigente e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale;
 - b) adotta gli indirizzi necessari a garantire la corretta istruttoria delle deliberazioni e la loro attuazione;
 - c) a richiesta del Sindaco e degli organi collegiali del Comune svolge attività di coordinamento, individuando modalità, criteri e procedure per assicurare l'attuazione dei provvedimenti degli organi di governo;
3. Il Segretario Generale può essere nominato dal Sindaco, Direttore Generale.
4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 34 - Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, anche al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione.
2. Le competenze del Direttore Generale sono definite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dall'atto sindacale di nomina in conformità a quanto previsto dalla legge.
3. Il Sindaco, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale, disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.

Art. 35 – Dirigenti

1. Ai Dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante

autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati di gestione.
3. Ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'Amministrazione.
4. Con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche su proposta del Direttore Generale e con il PEG ed eventuali atti integrativi possono essere specificati ulteriormente gli atti di gestione e relative modalità, tenendo anche conto dell'assetto organizzativo delle direzioni e delle relative responsabilità in ordine alla realizzazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi loro affidati.

Art. 36 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Per le qualifiche dirigenziali o di alto contenuto professionale, il Comune può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, secondo le modalità stabilite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
3. Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli

uffici e dei servizi, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.

Art. 37 - Collaborazioni esterne

1. Il Comune può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, di prestazioni professionali o di collaborazioni esterne, secondo la normativa vigente.
2. il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Art. 38 - Conferenza dei Dirigenti

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei Dirigenti e per favorirne l'attività per progetti e programmi è istituita la Conferenza dei Dirigenti presieduta e diretta dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario Generale, anche ai fini dell'esercizio delle attività di coordinamento. Alla Conferenza dei Dirigenti partecipa anche il Segretario Generale laddove è presieduta dal Direttore Generale.
2. Nel rispetto delle competenze che la normativa vigente nell'Ente assegna agli organi elettivi, al Direttore Generale, al Segretario Generale ed agli stessi Dirigenti, spettano alla Conferenza funzioni propositive, d'indirizzo, organizzative, istruttorie ed attuative.
4. Il funzionamento e le modalità d'esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal Regolamento di organizzazione.

Art. 39 - Responsabilità patrimoniale

1. Per gli amministratori e per il personale dell'Ente si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 40 – Controlli Interni

L'Ente individua ed assicura strumenti integrati per realizzare il controllo interno, secondo i principi individuati dalla legge e con le modalità contenute nell'apposito

regolamento.

PRINCIPI FINANZIARI

Art. 41 – Regolamento di contabilità

1. Ferme restando le disposizioni di legge relative agli ordinamenti contabili degli enti locali, la disciplina del Bilancio pluriennale di previsione, di quello annuale di previsione, del Conto Consuntivo, delle entrate e delle uscite, della gestione delle risorse e degli impieghi, dei controlli di gestione tanto finanziari che economici, dell'amministrazione del patrimonio e della responsabilità per danni derivanti all'Amministrazione è disposta mediante il Regolamento di contabilità del Comune.
2. Il Regolamento di contabilità si ispira ai principi stabiliti dalla legislazione dello Stato e dalla Regione nonché da quella, recepita o comunque vigente nell'ordinamento italiano, dell'Unione Europea ed è improntato a criteri di chiarezza contabile, di possibilità permanente di riscontri, di tempestività delle operazioni e di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Il Comune ha un servizio di tesoreria che è affidato ad uno dei soggetti abilitati per legge, mediante le procedure stabilite nel Regolamento di contabilità.

Art. 42 - Collegio dei Revisori

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio dei Revisori composto da tre membri, con le modalità stabilite dalla legge.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti devono essere scelti:
 - a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale funge da Presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti all'albo dei ragionieri;
3. Il Consiglio Comunale provvede alla loro revoca, in caso di inadempienza, su proposta motivata del Sindaco o su mozione sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri.

4. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un revisore, il Consiglio Comunale provvede entro trenta giorni all'integrazione del Collegio medesimo. Il nuovo nominato scade insieme con quelli in carica.
5. Il Regolamento di contabilità prevede le forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 43 - Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e, in conformità con le leggi vigenti, a promuovere lo sviluppo della Comunità locale, a garantire l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, a valorizzare e tutelare la vita e la dignità della persona.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche consentite dalla legge e dal presente Statuto;
3. Il Comune, assumendo le necessarie iniziative volte alla scelta della forma ottimale di gestione, garantisce i principi di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti; il Comune inoltre interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che possono impedire l'accesso dei soggetti interessati, garantendone la fruizione compatibilmente con le disponibilità del Comune.

Art. 44 – Carta dei servizi pubblici

1. L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolta in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei servizi.
2. La Carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i

meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, assicura la piena informazione degli utenti, l'adozione e l'aggiornamento della Carta dei servizi erogati dal Comune direttamente o in regime di concessione.

Art. 45 - Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo Statuto.
2. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
3. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 46 - Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'Istituzione.

Art. 47 - Società di capitali

1. Il Comune può costituire o partecipare a società di capitali con quote di capitale sociale nei limiti previsti dalla legislazione vigente, riservandosi i diritti e le prerogative necessarie a dare prevalenza al ruolo del soggetto pubblico.
2. Sono specificate nell'atto costitutivo e nello Statuto delle società le forme di controllo, vigilanza e coordinamento con gli indirizzi e le direttive dell'ente locale

a cui la società è vincolata nella sua azione. Lo Statuto della società dovrà inoltre prevedere che le sostanziali modifiche delle condizioni di adesione devono essere approvate dal Consiglio Comunale.

3. L'atto costitutivo e lo Statuto delle società devono comprendere clausole che stabiliscono le modalità per la trasmissione al Consiglio Comunale di informazioni relative alla propria attività e garantire il diritto di accesso agli atti e agli uffici per amministratori comunali.

Art. 48 - Fondazioni

1. Il Comune può costituire o partecipare a fondazioni per la gestione e valorizzazione di servizi pubblici locali.
2. Il Consiglio Comunale approva lo Statuto della fondazione garantendone la sintonia con gli indirizzi e le linee politiche dell'Ente.

Art. 49 – Controlli

Il Comune assicura che nei contratti di servizio per la gestione di servizi pubblici locali siano disciplinate le modalità di controllo nonché il diritto di accesso dei consiglieri agli atti e alle informazioni in possesso dei gestori di servizi.

FORME ASSOCIATIVE

Art. 50 - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni locali al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 51 - Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo

Statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati all'Albo Pretorio.

Art. 52 - Accordi di programma

Il Sindaco, in riferimento alla disciplina normativa in materia, può promuovere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici.

Art. 53 – Nomina e revoca dei rappresentanti dell'Ente presso enti, aziende e istituzioni

Il Sindaco provvede alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale e nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 54 - Associazionismo e cooperazione per la gestione dei servizi e delle funzioni intercomunali

Il sistema dei rapporti con gli altri Comuni, la Città metropolitana, la Provincia, la Regione, lo Stato e la Comunità internazionale, dovrà essere sviluppato e valorizzato utilizzando e promuovendo le forme associative più idonee, tra quelle previste dalla legge, all'esercizio delle attività ed alla finalità da perseguire.

Art. 55 - Criterio di individuazione della comunità locale

Ai fini della partecipazione, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano appartenenti alla Comunità locale tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto qualificato e continuativo per ragioni di lavoro o di studio.

Art. 56 - Forme associative e rapporti con il Comune

1. E' istituito un Albo comunale ove vengono iscritti a domanda, gli organismi

associativi senza fine di lucro che operano nel Comune.

2. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le forme di partecipazione a tali organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti all'Albo, potranno essere previsti incentivi diretti ed indiretti, secondo le modalità ed i criteri contenuti nel Regolamento comunale per la concessione dei benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati.

Art. 57 - Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIFENSORE CIVICO

Art. 58 - Partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime anche attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato.

Art. 59 - Istanze, proposte e petizioni

1. I cittadini possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali chiedere ragioni su determinati comportamenti o aspetti dell'attività amministrativa.
2. Possono inoltre presentare proposte e petizioni per l'emanazione di un atto o di un provvedimento su questioni di interesse della Comunità.

Art. 60 – Procedure per l'ammissione di proposte e petizioni

1. Le proposte e le petizioni si esercitano mediante l'iniziativa di almeno l'1% dei cittadini residenti che abbiano compiuto sedici anni di età, con firme autenticate nelle forme di legge.
2. Le proposte sono indirizzate al Sindaco ed esaminate dal competente organo collegiale entro sessanta giorni dalla presentazione, previa espressione dei pareri previsti dalla legge.

Art. 61 – Consulta degli Stranieri

1. Allo scopo di favorire la partecipazione degli stranieri alla vita pubblica cittadina, è istituita la Consulta degli Stranieri quale organo consultivo del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.
2. La Consulta degli Stranieri costituisce lo strumento di collegamento tra l'Amministrazione comunale ed i cittadini stranieri per incentivarne la piena integrazione con riferimento alla tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro e della fruizione dei servizi sociali.
3. La composizione, le funzioni specifiche, le modalità di elezione e di funzionamento sono definite in apposito regolamento
4. La Consulta elegge un rappresentante il quale potrà presenziare alle sedute del Consiglio Comunale in qualità di portavoce delle istanze e dei bisogni dei cittadini stranieri con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 62 – Referendum

1. Il Sindaco indice referendum consultivi ed abrogativi, su argomenti di esclusiva competenza locale, quando ne faccia richiesta il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firme autenticate nelle forme di legge.
2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo ed abrogativo le seguenti materie:
 - a) Revisione dello Statuto del Comune, di aziende ed istituzioni;

- b) Disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) Provvedimenti inerenti il Bilancio, la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe.
- d) Funzionamento del Consiglio Comunale e istituto del Difensore Civico.
- e) Pianificazione del territorio.

Non è inoltre ammissibile la proposta referendaria la cui formulazione contenga elementi di negazione della pari dignità sociale e uguaglianza delle persone, con discriminazione della popolazione per sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni personali o sociali.

- 3. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità dei referendum di cui al primo comma è attribuito ad una Commissione la cui composizione è definita nell'apposito regolamento.
- 4. Il Regolamento per i referendum ne disciplina le modalità di presentazione, di svolgimento ed ogni altro profilo procedurale.

Art. 63 – Validità dei referendum

I referendum consultivi e abrogativi sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e hanno esito positivo se raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 64 - Efficacia dei referendum

- 1. In caso di esito positivo di referendum consultivo, il Sindaco fa iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dell'esito, la questione oggetto della consultazione popolare al fine di conformarsi o meno all'orientamento manifestato dagli elettori.
- 2. In caso di esito positivo di referendum abrogativo il Consiglio Comunale adotta, ai sensi e nei modi previsti dal regolamento, gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori, fatta salva l'esistenza delle fonti di finanziamento eventualmente necessarie.

Art. 65 - Difensore Civico

1. E' istituito nel Comune di Rozzano il Difensore Civico quale tutore e garante dei diritti del cittadino.
2. Esso opera nei confronti dell'Amministrazione Comunale, di istituzioni e di aziende da essa dipendenti e da qualsiasi altro Ente o servizio sottoposto al controllo e alla vigilanza della stessa Amministrazione.
3. Il Difensore Civico, che ha sede nel Palazzo Municipale, assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità ed adeguata preparazione giuridica. Il Difensore Civico non può essere dipendente comunale.
4. Il Regolamento sul Difensore Civico prevede apposite norme per garantire l'indipendenza e l'autonomia del Difensore Civico.

Il regolamento disciplina nel dettaglio le cause di decadenza dall'ufficio e di incompatibilità, nonché le modalità di risoluzione dei conflitti con l'Amministrazione, il trattamento economico e le attività professionali non compatibili con l'esercizio della funzione. A tal fine determina la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale a disposizione del Difensore Civico, da effettuarsi da parte della Giunta. Il personale addetto è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal Difensore Civico.

Art. 66 - Elezione

1. Il Difensore Civico viene nominato dal Consiglio Comunale all'interno di una rosa di almeno tre candidati da scegliersi tra i cittadini che, per prestigio preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. Provvede alla designazione dei candidati il Sindaco sentito il Presidente del Consiglio, la Conferenza dei capigruppo ed i rappresentanti dell'associazionismo. Il regolamento stabilisce il numero dei rappresentanti dell'associazionismo e le modalità della loro designazione.

2. La nomina è valida se il candidato ha ottenuto il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Se dopo due votazioni nessun candidato ha raggiunto la maggioranza richiesta è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
3. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e può essere confermato una sola volta.

Art. 67 - Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Non sono eleggibili all'ufficio del Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento ed i consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché degli organismi partitici locali;
 - b) gli amministratori di Enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, gli amministratori e dirigenti di Enti ed imprese che abbiano con il Comune rapporti contrattuali per opere o per amministrazione, o che da essa ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni.
2. L'incarico del Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva o di nomina pubblica, nonché in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 68 - Cessazione della carica

1. Il Difensore Civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, per dimissioni, per decadenza e revoca e per lo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. L'ineleggibilità opera di diritto e comporta la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata dal Consiglio Comunale.
3. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta parimenti la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni.
4. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con le stesse procedure previste per la nomina per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 69 - Funzioni

1. Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del Comune di Rozzano segnalando, anche di propria iniziativa, eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi o inerzie nei confronti dei cittadini. A tal fine riceve e formalizza le proteste dei cittadini, singoli o associati, in ordine ai ritardi, alle negligenze e ad ogni altro disservizio imputabile alla struttura o ad abuso commesso dai dipendenti comunali e dagli organi dell'Ente.
2. Provvede altresì alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi ed interessi legittimi, eventualmente lesi dal provvedimento amministrativo. Provvede altresì alla tutela degli interessi diffusi.
3. Al fine di accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, il Difensore Civico può convocare i responsabili del servizio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può richiedere al funzionario incaricato relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti da lui rilevati. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino o all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.
4. Il difensore civico ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati perseguibili d'ufficio di cui abbia notizia nell'esercizio delle sue funzioni.
5. Le modalità per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti sono stabilite dal regolamento.

Art. 70 - Relazione al Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la

relazione sull'attività svolta l'anno precedente, segnalando i casi in cui si siano verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Difensore Civico può inviare al Consiglio Comunale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche di particolare importanza formulando, ove lo si ritenga, osservazioni e suggerimenti.
3. Le relazioni previste dai commi 1 e 2 devono essere affisse all'Albo pretorio, trasmesse a tutti i consiglieri comunali e discusse entro trenta giorni in Consiglio Comunale.

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 71 - Attività amministrativa

Per il perseguimento dei propri fini e per il raggiungimento del miglior risultato il Comune si avvale degli strumenti più idonei previsti dall'ordinamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati.

Art. 72 - Ufficio relazioni con il pubblico

E' istituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico con il compito di svolgere attività di informazione e comunicazione nei confronti dei cittadini, nonché di promuovere la conoscenza e l'esercizio dei loro diritti.

Art. 73 - Sportello unico al cittadino ed alle attività produttive

Sono istituiti lo sportello unico al cittadino e lo sportello unico alle attività produttive con la finalità di promuovere forme di semplificazione per l'attività amministrativa e per gli insediamenti di attività produttive sul territorio.

Art. 74 - Segretariato sociale

E' istituito un segretariato sociale per la promozione dell'agio e la prevenzione del disagio che il Comune di Rozzano riconosce come valori fondanti.

Art. 75 - Protezione Civile

Il Comune nell'ambito dei poteri conferitigli dalle leggi statali e regionali, si coordina con le istituzioni statali e regionali al fine di garantire con adeguati mezzi il servizio

di protezione civile, avvalendosi di strutture proprie e di volontari, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 76 – Efficacia dei Regolamenti

1. I regolamenti richiamati dal presente Statuto integrano l'efficacia costitutiva dello stesso. I principi statutari che rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari sono comunque applicabili.
2. Per quanto compatibili con le disposizioni statutarie, continuano a rimanere in vigore le disposizioni regolamentari precedenti. Le norme dei regolamenti comunali in contrasto con il presente Statuto sono da considerarsi prive di ogni effetto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 77 - Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve prevedere la contestuale approvazione di un nuovo Statuto.